

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**

**- MILANO -**

*- Sez. IV – R.G. n. 1370/10 -*

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

Nell'interesse di:

**COMUNE DI LACCHIARELLA** (C.F.: 80094250158), in persona del Sindaco pro-tempore Dott. Luigi Acerbi, con sede in 20084 Lacchiarella (Mi), P.zza Risorgimento n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Mariotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, L.go Schuster n. 1, come da mandato in calce al ricorso introduttivo datato 08.06.10 (*sempre con espressa dichiarazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni presso il n. di fax 02/86993170 o indirizzo di posta elettronica certificato [giovanni.mariotti@puntopec.it](mailto:giovanni.mariotti@puntopec.it) così indicato ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 35/05, conv. con modif. in L. n. 80/05 e ss. modif.*),

**CONTRO**

- **REGIONE LOMBARDIA**, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, con l'Avv. Viviana Fidati dell'Avvocatura Regionale,
- **PROVINCIA DI PAVIA**, in persona del Presidente pro-tempore, con gli Avv.ti Rodolfo Radice e Giovanbattista Bernardo, *- resistenti -*

**nonché, per quanto occorrer possa:**

- **COMUNE DI GIUSSAGO**, in persona del Sindaco pro-tempore,
- **ECODECO S.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari,
- **PROVINCIA DI MILANO** in persona del Presidente pro-tempore,

**PER L'ANNULLAMENTO, OVE OCCORRA**

- della nota della Regione Lombardia protocollo T1 2011.0008139 del 07.04.11 a firma del Dirigente Filippo Dadone con la quale si afferma che

<<non sussiste la necessità di un aggiornamento delle valutazioni effettuate con decreto regionale n. 1503 del 17.02.09>> (trattasi del **decreto dirigenziale Regione Lombardia n. 1503 del 17.02.09** di compatibilità ambientale positiva già impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio, NdA);

- presupposti, consequenziali e comunque connessi della Regione Lombardia e/o della Provincia di Pavia.

\*\*\*\*\*

### **FATTI PRECEDENTI AL PRESENTE RICORSO PER MOTIVI**

#### **AGGIUNTI**

- 1) Quanto ai fatti che hanno originato l'attuale giudizio, si rimanda al ricorso introduttivo (datato 08.06.10).
- 2) È noto che, in seguito, il Comune di Lacchiarella ha notificato ricorso per motivi aggiunti (datato 20.01.11) avendo appreso - *dalla nota 09.12.10 (prot. n. 8262, con i relativi allegati, ivi doc. 15) che il Comune di Giussago ha inviato alla Regione Lombardia:*
  - a) che la frazione di Baselica Bologna rientrava nella definizione del centro abitato, così come previsto dal Cod. Strada D.Lgs. n. 285/92 (in punto, si allegavano la deliberazione di G.C. n. 83/01 e la relativa planimetria);
  - b) che la distanza minima tra le abitazioni della citata frazione Baselica Bologna e il progettato impianto **“bioreattore attivabile” per la degradazione di rifiuti non pericolosi (A.I.A.), in località Casina maggiore di Giussago (PV)** (d'ora in poi, per semplicità: bioreattore) era quella risultante dal documento contrassegnato quale “all. 3” (qui sempre prodotto sub doc. 15): ossia, **una distanza di circa 366 metri.**
- 3) Sempre nel suindicato ricorso per motivi aggiunti 20.01.11 è stato evidenziato come, alla luce della summenzionata nota (*che attesta come la*

*distanza minima tra l'area interessata alla realizzazione del c.d. bireattore ed il nucleo abitativo sia di mt. 366,26 - al di sotto di quella minima di 500 metri - e che tale nucleo sia ricompreso nell'ambito del "centro abitato")* con successivo scritto datato 11.01.11 (giunto al Comune di Lacchiarella in pari data: prot. n. 371, doc. 16) la Regione Lombardia avesse chiesto alla Provincia di Pavia:

- vista la supposta impossibilità regionale di procedere in via di autotutela dalla revisione dell'AIA già rilasciata (per il riferito passaggio di competenze per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al punto 5.4 dell'allegato VIII DLgs. n. 152/06);
- di procedere all' <<apertura della procedura di riesame ai sensi dell'art. 29 octies D.Lgs. n. 152/01, finalizzata a ricondurre l'autorizzazione alla normativa di legge>>

4) Alla luce dei nuovi fatti, il Comune di Lacchiarella ha quindi svolto i motivi aggiunti 20.01.11 evidenziando ulteriori profili di illegittimità del procedimento amministrativo che ha condotto al rilascio dell'AIA per la realizzazione della nuova discarica (c.d. "bireattore).

\*\*\*\*\*

#### **FATTI SUCCESSIVI AI MOTIVI AGGIUNTI 20.01.11**

5) Con nota 02.02.11 (ivi doc. 18) Ecodeco S.r.l., visto quanto era emerso circa il mancato rispetto della distanza di 500 metri dal centro abitato, comunicava l'intenzione di procedere allo stralcio del lotto 9 del Progetto autorizzato don AIA di cui al decreto 1340 del 17.02.10 <<riducendo quindi ai soli primi 8 lotti la realizzazione e l'esercizio previsti nella AIA citata e riducendo tutte le opere autorizzate ad una distanza superiore a 500 m. dal centro abitato>>.

6) Soprattutto, Ecodeco S.r.l. concludeva la suindicata nota 02.02.11 (sempre

doc. 18) chiedendo <<l'autorizzazione a procedere alla modifica non sostanziale migliorativa sopra citata>>.

- 7) La Provincia di Milano, con nota prot. generale del 02.02.11 (doc. 20), ha chiesto alla Regione Lombardia di spiegare <<le motivazioni per le quali la relativa procedura VIA non abbia ricompreso la valutazione di Incidenza verso il SIC "garzaia di cascina Viallarasca" e del SIC "oasi di Lacchiarella">>; evidenziando come non risulti che all'Ente Gestore del SIC "Oasi di Lacchiarella" (ossia, il Parco Agricolo Sud di Milano: che, come è noto, è gestito dalla stessa Provincia di Milano!) <<sia stato richiesto di esprimere il proprio parere>>.
- 8) Evidentemente dubbiosa circa la regolarità della procedura de qua, la Provincia di Pavia con nota n. 10308 prot. del 16.02.11 (doc. 19) ha chiesto alla Regione Lombardia di esprimersi in merito al contenuto della suindicata comunicazione 02.02.11 di Ecodeco S.r.l. (ut supra, ed ivi doc. 18) e, soprattutto, ha domandato all'Ente Regionale di <<**formulare le necessarie precisazioni rispetto al permanere della validità delle valutazioni effettuate all'atto della procedura di VIA**, in considerazione anche della recente istituzione – revisione della rete Ecologica Regionale>>.
- 9) Alla nota 16.02.11 della Provincia di Pavia di richiesta chiarimenti, la Regione Lombardia ha risposto con la nota avverso la quale - **per quanto occorre possa: ossia, nell'ipotesi in cui venisse considerata atto avente natura provvedimentale** (quindi, ***direttamente ed immediatamente lesivo***) - vengono svolti i presenti motivi aggiunti. In tale nota la Regione Lombardia così afferma: <<considerata che la modifica progettuale proposta comporta una riduzione dimensionale dell'intervento, si ritiene non sussista la necessità di un aggiornamento delle valutazioni effettuate con decreto regionale n. 1503 del 17.02.09>> (doc. 21).

\*\*\*\*\*

Il Comune di Lacchiarella, in persona del Sindaco pro-tempore Dott. Luigi Acerbi, *ut supra* rappresentato e difeso, chiede l'annullamento di tutti gli atti impugnati, per i seguenti

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO**

**IN VIA DIRETTA: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (D.LGS. N. 36/03; D.LGS. N. 152/06; DELIBERE DI G.R. N. 220/05, N. 8/6581 DEL 2008; N. 8/10360 DEL 2009). ECCESSO DI POTERE (ILLOGICITÀ). TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

Anche la nota regionale in esame (ove, come detto, sia ritenuta avere natura provvedimento) è viziata da un palese travisamento dei fatti e dal difetto di istruttoria; oltre da violazione della normativa in materia di rilascio di autorizzazione alla costruzione e/o all'esercizio di una discarica (in particolare, il D.Lgs. n. 152/06 e le disposizioni regionali in materia).

I vizi sopraindicati (in primis, il travisamento dei fatti) sono evidenti laddove la Regione Lombardia afferma che <<la modifica progettuale proposta comporta una riduzione dimensionale dell'intervento>> e che, pertanto, non si ritiene necessario procedere ad un <<aggiornamento>> delle valutazioni di cui all'AIA rilasciata con decreto n. 1503 del 17.02.09.

Il tutto sull'assunto (del tutto erroneo) che lo stralcio del 9° lotto prospettato da Ecodeco S.r.l. rappresenti (come la stessa Ecodeco S.r.l. lo definisce!) una mera "*modifica non sostanziale*" e per di più "*migliorativa del progetto*"!

Di fatto, a prescindere dagli ulteriori (ed assorbenti) vizi denunciati nell'atto introduttivo del presente ricorso, con la nota qui impugnata la Regione Lombardia sostiene - *senza peraltro compiere alcuna attività istruttoria* - che, semplicemente stralciando uno dei lotti di cui si compone il progetto riguardante

l'impianto de quo (c.d. bioreattore ), il vizio che rende illegittimo il procedimento di rilascio dell'AIA (per assenza del riferito requisito della distanza minima dal centro abitato di Gussago) verrebbe sanato!

Tale pretesa è chiaramente infondata visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata rilasciata nell'ambito di un complesso procedimento relativo ad un progetto di un impianto unitario che, come tale (ossia, nel suo complesso), è stato esaminato e sottoposto alle necessarie verifiche e valutazioni.

È lo stesso Decreto di compatibilità Ambientale a confermare (come evidenza peraltro la nota 16.02.11 della Provincia di Pavia che ha originato la contestata risposta della Regione Lombardia, cfr. docc. 19 e 21), la censura appena svolta: a pag. 15, infatti, detto Decreto si esprime riguardo al rispetto della distanza minima dai centri abitati con riferimento all'**impianto nel suo complesso!!!**

Del resto, la circostanza che non basti stralciare uno dei 9 lotti componenti l'impianto de quo per sanare il vizio dell'AIA in esame risulta palesemente evidente se si considera anche solo il fatto che - vista l'assoluta assenza di qualsivoglia istruttoria - nemmeno è dato sapere cosa "contenga" il lotto che si pretenderebbe "stralciare"!

Tale lotto potrebbe, ad esempio, essere destinato ad ospitare **impianti, opere e/o (in genere) interventi edilizi** la cui realizzazione rappresenta condizione indispensabile per il rispetto di determinate prescrizioni tecniche (imposte dalla normativa di settore) oppure senza i quali gli Enti coinvolti, a vario titolo, nel procedimento amministrativo de quo non avrebbero reso le valutazioni e/o i pareri favorevoli di competenza.

Quindi, lo "stralcio" non rappresenta altro che il malcelato tentativo di "sanare" un procedimento di rilascio dell'AIA illegittimo *ab origine* per - tra l'altro - le ragioni già denunciate nel ricorso introduttivo e nel ricorso per motivi aggiunti 20.01.11 (ove si lamenta il mancato rispetto della distanza minima dai centri

abitati fissata in 500 m.).

In conclusione, che non si possa semplicemente “stralciare” un lotto o (come aveva tentato di sostenere la Regione Lombardia) aprire una procedura di riesame ex art. 29 octies D.Lgs. n. 152/06, lo si ricava dalla circostanza che:

- il vizio dell'accertato mancato rispetto della distanza **non riguarda un fatto sopravvenuto** (da “*riesaminare*”), ma è un errore in fatto che, traducendosi nell'errata individuazione dei requisiti previsti e prescritti per il rilascio dell'autorizzazione, inficia ab origine l'intero procedimento, rendendolo illegittimo l'atto amministrativo finale.

Per di più, come rilevato, il vizio di legittimità in esame riguarda l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata (e con essa, tutte le valutazioni ed i pareri connessi) relativamente ad un progetto riguardante un impianto unitario e complesso: un progetto che non può essere artatamente (e a piacimento) “stralciato”.

\*\*\*\*\*

Come già illustrato nei motivi aggiunti 20.01.11, il mancato rispetto delle prescrizioni di legge in materia di distanza dai centri abitati (come detto, circostanza ammessa alla Regione Lombardia che vale ad inficiare il procedimento amministrativo de quo) costituisce una violazione di legge.

In particolare, si ribadisce come il D.Lgs. n. 36/03 stabilisca che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e/o all'esercizio di una discarica, debbano sussistere, tra le altre, le condizioni di cui all'art. 9.

Tale articolo, al **comma 1, lett. a)**, richiede che il progetto di discarica (e, di conseguenza, anche quello di ampliamento) soddisfi le prescrizioni dettate dagli Allegati 1 e 2.

I criteri generali da rispettare per gli impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi (quale quello che ci occupa) sono quelli descritti al punto 2.1

(dell'allegato 1).

Tale norma, oltre a porre divieti ben precisi, aggiunge comunque che:

*<<per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione a:*

*7) distanza dai centri abitati;*

*8) ... omissis ...;*

*9) presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici>>.*

Si aggiunga che anche l'art. 178 D.Lgs. n. 152/06 sulla gestione dei rifiuti (prima della sua modifica ad opera del D.Lgs. n. 205/10) prevedeva che: *<<la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ... al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza ricorrere a procedimento o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente>>.*

Il testo vigente della summenzionata norma prescrive che la gestione dei rifiuti venga *<<effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità di proporzionalità di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga>>.*

Tra i limiti di sicurezza da rispettare in sede di localizzazione delle infrastrutture per la gestione dei rifiuti vi sono anche quelli relativi alle distanze minime dai centri abitati: si vedano, in particolare, le prescrizioni dettate dal Legislatore regionale con la delibera di G.R. n. 220/05 (*"capitolo 8.4.6 Distanza minima dai centri abitati"*), come modificate da successive deliberazioni: la n. 8/6581 del 13.02.08; e deliberazione n. 8/10360 del 21.10.09).

Con riguardo alla tipologia dei rifiuti che ci occupa (*rifiuti non pericolosi*), le

prescrizioni - in materia di distanza minima dai centri abitati - contenute nelle sopra richiamate deliberazioni regionali **non sono variate.**

A subire modifiche è stata, unicamente, la distanza dai centri abitati fissata con riguardo ai “*rifiuti pericolosi*” (distanza che, con l’ultima delle deliberazione sopra citate, è stata portata a 500 metri anziché gli originari 400).

La distanza minima dal centro abitato per le discariche di rifiuti non pericolosi (laddove non vi è distinzione tra i rifiuti - *putrescibili e non putrescibili* - che gli impianti possono “ricevere”) prevista dalla normativa è sempre stata di 500 metri: si vedano, appunto, le deliberazioni regionali n. 220/05, n. 8/6581 del 13.02.08 e n. 8/10360 del 21.10.09.

Ne consegue che la distanza di 366,26 metri dell’impianto progettato dalla località Baselica Bologna (inclusa nel centro abitato di Giussago) **viola tanto le richiamate prescrizioni regionali; quanto le disposizioni statali parimenti sopra citate.**

\*\*\*\*\*

Ancora una volta, anche l’atto oggi impugnato dimostra come il procedimento amministrativo de qua sia viziato (oltre che da violazione di legge) anche da eccesso di potere, da assenza di adeguata istruttoria e da travisamento dei fatti.

La normativa, sia statale che regionale, in materia di gestione di rifiuti prevede procedimenti e metodi atti a garantire **un’elevata protezione dell’ambiente e della salute dell’uomo.**

Tali metodi - *al pari dei generali principi di buon andamento. logicità e ragionevolezza dell’azione amministrativa* - sono stati del tutto ignorati visto che la Regione Lombardia pretende di considerare lo stralcio di un lotto di un impianto unitario (“frutto” dell’accertata violazione delle norme sulle distanze minime di impianti per la gestione di rifiuti dal centro abitato!) come mera <<*modifica non sostanziale migliorativa del progetto di “bireattore attivabile”*

*per rifiuti non pericolosi nel Comune di Giussago>>* (vedi doc. 21).

E, quale conseguenza di tale giudizio (<<*modifica non sostanziale migliorativa*>>), Regione Lombardia conclude nel senso che **non sussiste la necessità di un aggiornamento di tutte le valutazioni** (dei numerosi Enti coinvolti) effettuate con il decreto regionale di rilascio dell'AIA (n. 1502 del 17.02.09).

Tuttavia, Regione Lombardia si guarda bene dall'indicare **quale attività istruttoria** sia stata compiuta per poter giungere a considerare lo stralcio di un "lotto" (sui 9 iniziali) del progetto di "biorettore attivabile" una mera "*modifica non sostanziale*" e, per di più, "*migliorativa*" (!) rispetto all'originario progetto.

**Chi e come l'ha ritenuta una "*modifica non sostanziale*"?**

**Ancora; chi e come ha giudicato detta "*modifica non sostanziale*" come "*migliorativa*" del progetto?**

Senza voler abbandonare l'eccezione che precede (nessuna possibilità di "riesame", visto che l'assenza della distanza minima vizia ab origine il procedimento ed è questione sostanziale!), il vizio dell'assenza di qualsivoglia attività istruttoria è tanto più grave se si considera che, prima di rendere tale (apodittico) "giudizio", Regione Lombardia avrebbe quantomeno dovuto coinvolgere tutti gli Enti che avevano partecipato al procedimento amministrativo conclusosi con il rilascio dell'AIA (il Comune di Lacchiarella, odierno ricorrente; il Comune di Giussago; le Province di Milano e di Pavia; ARPA, Asl ecc. ...).

Ed era anche con riguardo a tale aspetto (ossia, quello dal <<*permanere della validità delle valutazioni effettuate all'atto della procedura di VIA*>>) che la nota 16.02.11 della Provincia di Pavia lasciava trasparire forti perplessità e dubbi (vedi doc. 19).

Quanto al **travisamento dei fatti**, si richiama quanto evidenziato nei precedenti

paragrafi: oltre che apodittica, l'affermazione secondo la quale lo stralcio di uno dei 9 lotti rappresenterebbe una <<*modifica progettuale migliorativa*>> del progetto di "bireattore attivabile", è "smentita" da quanto riportato - a pag. 15 - dello stesso Decreto di compatibilità ambientale n. 1503 del 17.02.09 (AIA).

Il Decreto, ovviamente, si esprime sul rispetto della distanza dal centro abitato in rapporto all'impianto "bireattore attivabile" nel suo complesso, unitariamente inteso.

Infine, ancora una volta sono stati disattesi i principi di cui al citato art. 178 D.Lgs. n. 152/06 che prescrive come la gestione dei rifiuti venga effettuata conformemente ai <<*principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità di proporzionalità di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti*>>.

Qui, **nonostante** la contrarietà del ricorrente Comune di Lacchiarella (e di altri Comuni della zona che, parimenti, hanno impugnato avanti al TAR Lombardia gli atti in esame); **nonostante** le recenti perplessità della Provincia di Pavia (cfr. docc. 19 e 21), la Regione Lombardia pretende di sanare l'assenza del requisito del rispetto della distanza minima dai centri abitati, "stralciando" artatamente una parte dell'impianto: e lo fa senza neppure interpellare gli Enti interessati sul permanere, o meno, della validità delle valutazioni dagli stessi rese nell'ambito del procedimento conclusosi con il rilascio della valutazione di compatibilità ambientale.

\*\*\*\*\*

**IN VIA DERIVATA: ILLEGITTIMITÀ PER I MOTIVI CHE VIZIANO GLI ATTI PRESUPPOSTI.**

L'atto qui impugnato è comunque illegittimo, in via derivata, per tutti i motivi di cui al "ricorso introduttivo 08.06.10" e quelli di cui al "ricorso per motivi

aggiunti 20.01.11” (da intendersi qui di seguito richiamati) proposti avverso atti amministrativi presupposti.

\*\*\*\*\*

Per tutti i suesposti motivi aggiunti, il Comune di Lacchiarella, in persona del Sindaco pro-tempore, *ut supra* rappresentato e difeso,

**CHIEDE**

che questo Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale Voglia, *contrariis rejectis*:

**Nel merito:** accogliere il ricorso perché fondato in fatto ed in diritto (per tutti i motivi versati in atti) e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati. Con riserva di proporre motivi aggiunti e/o di impugnare atti allo stato non conosciuti.

**In via istruttoria:** ordinare alla Regione Lombardia e/o alla Provincia di Pavia la produzione in giudizio delle garanzie finanziarie richieste a Ecodeco S.r.l. per il rilascio dell'A.I.A. (di cui al decreto n. 1340/10); ordinare altresì alla Provincia di Milano la produzione del “parere paesaggistico” asseritamente reso in data 29.05.09.

**In ogni caso:** con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese del presente giudizio.

**Dichiarazione ex art. 9, comma 5 L. n. 488/99:** *ai sensi e per gli effetti dell'articolo ut supra si dichiara che il presente ricorso non modifica il valore della causa.*

Si produce:

18. Nota 02.02.11 Ecodeco S.r.l.;

19. Nota prot. n. 10309 del 16.02.11 Provincia di Pavia;

20. Nota prot. generale del 02.02.11 Provincia di Milano;

21. Nota della Regione Lombardia protocollo T1 2011.0008139 del 07.04.11 a firma del Dirigente Filippo Dadone.

Milano, 5 maggio 2011

(Avv. Giovanni Mariotti)

EG/t

**RELAZIONE DI NOTIFICA**: Richiesto come in atti, io sottoscritto Aiut. Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso la Corte di Appello di Milano ho notificato copia del suesteso atto (conforme all'originale in mio possesso) a:

- **REGIONE LOMBARDIA**, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, nel domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale (Avv. Viviana Fidati) in Milano, Via Fabio Filzi n. 22, ed ivi recandomi e consegnandone copia a mani di:
  
- **PROVINCIA DI PAVIA**, in persona del Presidente pro-tempore, nel domicilio eletto presso lo Studio degli Avv.ti Rodolfo Radice e Giovanbattista Bernardo in Milano, Via Larga n. 8, ed ivi recandomi e consegnandone copia a mani di:
  
- **PROVINCIA DI MILANO**, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Provinciale in Milano, Via Vivaio n. 1, ed ivi recandomi e consegnandone copia a mani di:

- **ECODECO S.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nel domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Franco Ferrari in Milano, Via Larga n. 23, ed ivi recandomi e consegnandone copia a mani di:
  
- **COMUNE DI GIUSSAGO**, in persona del Sindaco pro-tempore, presso la Casa Municipale in 27010 Giussago (PV), Via Roma n. 70, ed ivi a mezzo del servizio postale: